

## **L'Europa venga ora a vedere anche i regimi e i circuiti speciali**

È tempo che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ritorni a monitorare le condizioni di detenzione nei circuiti speciali

di **Elton Kalica<sup>1</sup>** – **Redazione di Ristretti Orizzonti**

*Alcuni standard del CPT sui circuiti, pag.1; Il CPT e il 41 bis, pag. 2; Il CPT e l'Alta Sicurezza, pag. 5; Un'inchiesta condotta dentro i circuiti di A.S.I, pag. 6; Alcuni aspetti rilevanti per il CPT, pag. 9.*

### **Premessa**

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) è un organismo internazionale<sup>2</sup> che attraverso mezzi non giudiziari<sup>3</sup> cerca di rafforzare la realizzazione degli obblighi contenuti nell'art. 3 della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali<sup>4</sup>. Pertanto, la procedura adottata dall'ECPT si basa sul sistema delle visite condotte dal CPT e “ogni stato deve consentire le visite, in conformità a questa convenzione, in qualunque luogo della sua giurisdizione in cui persone siano private della libertà da un'autorità pubblica”<sup>5</sup>. Il concetto fondamentale su cui è stato costruito il CPT è pertanto la creazione di un presidio mobile, di modo che l'eventualità della tortura e di trattamenti inumani o degradanti si possa prevenire esponendo i luoghi di reclusione all'esame di visite senza preannuncio di esperti internazionali, le cui raccomandazioni formeranno la base di un dialogo costruttivo teso a favorire quegli obiettivi.

### **1. Alcuni standard del CPT sui circuiti**

#### *Circuiti di Alta Sicurezza*

Il comitato riconosce<sup>6</sup> che in ogni Paese c'è sempre un certo numero di detenuti considerati pericolosi<sup>7</sup> per la sicurezza e che quindi richiedono condizioni speciali di detenzione. Si tratta di un gruppo che è di particolare interesse per il CPT, poiché l'esigenza di adottare misure speciali nei confronti di questi detenuti porta con sé un maggior rischio di trattamenti inumani. Ricordando che questo gruppo di detenuti rappresenta (o almeno dovrebbe rappresentare, se il sistema di classificazione operasse in maniera soddisfacente) una piccola parte della popolazione carceraria il Comitato suggerisce che, proprio in considerazione del regime particolarmente severo, ai detenuti di alta sicurezza dovrebbero essere offerte attività più varie possibili (istruzione, corsi professionali, sport, ecc...).

Un punto importante posto dal CPT è la raccomandazione di non sottoporre i detenuti a regimi di sicurezza speciale più a lungo di quanto lo richieda il pericolo concreto che essi rappresentano, precisando che tale definizione di pericolosità richiede revisioni a scadenze periodiche, basate sulla valutazione della persona detenuta effettuata da personale formato appositamente per compiere tali valutazioni. Infine, il Comitato ricorda che i detenuti dovrebbero essere informati in modo chiaro delle ragioni della loro collocazione nelle sezioni di alta sicurezza ed essere messi nelle condizioni di impugnare queste decisioni.

<sup>1</sup> **Elton Kalica**, dottorando di ricerca presso l'Università di Padova in “*Scienze Sociali, Interazioni, comunicazione e costruzioni culturali*”, sta svolgendo una ricerca sul tema dell'Ergastolo ostativo.

<sup>2</sup> Istituito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, entrata in vigore in data 1.2.1989.

<sup>3</sup> Il mandato del CPT si basa sull'art. 1 della Convenzione per cui “*il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti.*”

<sup>4</sup> Per il quale “*nessuno deve essere sottoposto a tortura o a trattamenti e pene inumani o degradanti*”.

<sup>5</sup> Art. 2 ECPT

<sup>6</sup> Paragrafo 32.

<sup>7</sup> La pericolosità penitenziaria dei detenuti può risultare dalla natura del reato che hanno commesso, dal modo in cui reagiscono alle costrizioni della vita in carcere, o dal loro profilo psicologico/psichiatrico.

### *Detenuti condannati all'ergastolo o a lunghe pene*

Il Comitato ha preso atto che in molti Paesi europei il numero di persone condannate all'ergastolo e ad altre pene a lungo termine è in aumento. Durante alcune delle sue visite, il CPT ha riscontrato gravi restrizioni<sup>8</sup> che non fanno altro che esasperare gli effetti deleteri insiti nelle pene a lungo termine. Un esempio di tali restrizioni è la separazione permanente degli ergastolani dal resto della popolazione carceraria. Il CPT è contrario all'applicazione indiscriminata di restrizioni a categorie di detenuti condannati all'ergastolo, senza considerare nel modo dovuto il rischio individuale che possono (o non possono) costituire. Inoltre il Comitato ricorda che la detenzione di lunga durata può avere una serie di effetti de-socializzanti sul condannato. Oltre al rischio di istituzionalizzazione, i detenuti con pene lunghe possono incorrere in una gamma di problemi psicologici e avere la tendenza a diventare sempre più distaccati dalla società, alla quale quasi tutti col tempo faranno ritorno. Il CPT ha più volte raccomandato che, considerati gli effetti che i regimi detentivi speciali producono sui detenuti che scontano pene lunghe, le istituzioni dovrebbero cercare di alleviare questi effetti offrendo un'ampia gamma di attività significative (lavoro, preferibilmente qualificato, istruzione, sport e attività ricreative). Un altro aspetto ribadito dal CPT è che i detenuti dovrebbero essere messi in grado di poter scegliere come trascorrere il tempo, incoraggiando così un senso di autonomia e di responsabilità personale. Per esempio, devono essere predisposti programmi di trattamento individualizzato e di supporto psicosociale per affrontare al meglio il loro periodo lungo di detenzione e per prepararli alla scarcerazione. Così, gli effetti negativi dell'istituzionalizzazione sui detenuti per pene lunghe saranno meno pronunciati se ad essi sarà consentito il contatto con il mondo esterno.

## **2. Il CPT e il 41 bis**

### *Le visite*

Tra le varie visite del Comitato in Italia per esaminare la situazione dei detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis, secondo comma, O.P., vale ricordare quelle condotte nelle carceri di Parma e di Spoleto<sup>9</sup>, successivamente nelle carceri di Novara e di Roma-Rebibbia femminile<sup>10</sup>, e nel carcere di Terni<sup>11</sup>.

In tali occasioni la delegazione aveva verificato le condizioni di vita di alcune categorie di detenuti isolati<sup>12</sup> come quella degli ergastolani condannati anche a periodi di isolamento diurno<sup>13</sup>, e/o sottoposti a regime speciale, come quello previsto all'art. 41 bis. Inoltre la delegazione si è soffermata anche sulla situazione dei detenuti posti nei circuiti di Alta sicurezza<sup>14</sup>, che oltre ad essere rigorosamente divisi dagli altri detenuti sono anche esclusi dal lavoro esterno e dalle altre misure alternative al carcere<sup>15</sup>.

---

<sup>8</sup> Esempi di tali restrizioni sono la separazione permanente dal resto della popolazione detenuta, il denudamento ogniqualvolta il detenuto è portato fuori dalla cella, il divieto di comunicare con gli altri detenuti, il limitato diritto alle visite e alle telefonate.

<sup>9</sup> CPT/Inf (2006) 16

<sup>10</sup> CPT/Inf (2010) 12.

<sup>11</sup> CPT/Inf (2013) 32, parr. 52-61.

<sup>12</sup> Il Comitato durante la visita non ha esaminato tutte le forme di isolamento, come per esempio il regime di sorveglianza particolare (articolo 14 bis O.P.); il regime di Elevato Indice di Vigilanza (Circolare N° 3479/5929 del 9 luglio 1998 del D.A.P.); l'isolamento per motivi giudiziari (art. 33 O.P.).

<sup>13</sup> L'isolamento diurno è una sanzione accessoria alla sentenza pronunciata dal tribunale al termine del processo, di cui l'articolo 72 del Codice Penale.

<sup>14</sup> Come stabilito dalle circolari D.A.P. N° 3359/5809 del 21 aprile 1993 e N° 3479/5929 del 9 luglio 1998, nel circuito di alta sicurezza vengono collocati i detenuti accusati o condannati per i reati di: organizzazioni di tipo mafioso (articolo 416-bis); sequestro a scopo di estorsione (articolo 630 del Codice penale); traffico di stupefacenti (articolo 74 della Legge n° 309 del 9 ottobre 1990).

<sup>15</sup> Art. 4 bis, par. 1, dell'Ordinamento Penitenziario introdotto con decreto-legge N° 306 dell'8 giugno 1992 e Legge n° 356 del 7 agosto 1992.

Più volte nei suoi rapporti<sup>16</sup> il Comitato ha raccomandato di riesaminare il funzionamento del sistema applicato dell'art. 41 bis O.P. e di adottare provvedimenti di urgenza per mettere a disposizione di questi detenuti attività motivanti e garantire loro un contatto umano adeguato.

Durante la sua visita del 2004 nel carcere di Parma il CPT<sup>17</sup> aveva verificato le condizioni di 59 detenuti sottoposti al "41 bis" rilevando alcune violazioni. Ad esempio, lo spazio destinato al passeggio all'aperto era troppo piccolo in quanto si trattava di alcuni box di cemento con superficie inferiore a 20 m<sup>2</sup> e coperti da una griglia metallica. Le attività offerte ai detenuti del "41 bis" erano limitate; tre detenuti partecipavano a programmi di scuola a distanza e le possibilità lavorative erano praticamente inesistenti. La situazione era inasprita inoltre dal fatto che lo stabilimento nel suo insieme disponeva di un solo educatore, che non era, *de facto*, presente nell'unità "41 bis". In pratica, le attività fuori dalla cella, oltre all'aria, si limitavano all'accesso ad una saletta comune per giocare a biliardino oppure ad uno stanzino attrezzato solamente con una cyclette non funzionante. Per riassumere, i detenuti erano chiusi nelle loro celle per venti ore al giorno<sup>18</sup>, con la sola occupazione di guardare la televisione o di leggere dei libri presi in prestito dalla biblioteca dal carcere.

Il CPT aveva raccomandato di prendere le misure adeguate per proporre più attività ai detenuti "41 bis" e installare attrezzature sportive all'interno. Inoltre, il CPT aveva spiegato l'importanza di creare le condizioni per il mantenimento dei contatti umani per i detenuti del "41 bis" e aveva formulato raccomandazioni urgenti a tal proposito. Inoltre, la Corte costituzionale italiana stessa aveva indicato "l'obbligo per l'Amministrazione penitenziaria di garantire le condizioni affinché le attività di trattamento e osservazione possano, in tutti i casi, essere eseguite, pena la dichiarazione di incostituzionalità dello strumento".

In relazione ai contatti col mondo esterno, tutti i detenuti in "41 bis" incontrati dalla delegazione avevano manifestato la loro afflizione per gli ostacoli giuridici e pratici riguardanti i colloqui con i familiari. La maggior parte dei detenuti aveva diritto ad una sola visita al mese, in un parlitorio chiuso, ed era impossibile cumulare le ore di visita non utilizzate. Perciò, i detenuti in "41 bis" ricevevano raramente delle visite, nella maggior parte dei casi non più di due volte all'anno.

Inoltre, il CPT aveva trovato ingiustificabile il sistematico rifiuto di permettere colloqui in parlatori liberi (anche considerando le lunghe condanne), raccomandando di trovare delle misure di sicurezza adeguate per sorvegliare in modo efficace le visite in parlatori liberi. Parimenti, non ha giustificazione nemmeno l'imposizione sistematica di un periodo iniziale di sei mesi prima di autorizzare i detenuti ad avere accesso alle telefonate. Pertanto, alla luce delle osservazioni fatte durante la sua visita, il Comitato aveva raccomandato alle autorità italiane di prendere delle misure per garantire che i detenuti al "41 bis": siano autorizzati a ricevere almeno due visite di un'ora per mese; siano autorizzati a recuperare le ore di visita non consumate; siano autorizzate i colloqui senza vetro divisorio per chi svolge colloqui sporadici; non si vedano rifiutare sistematicamente l'accesso al telefono durante i primi sei mesi; siano autorizzati a beneficiare del loro accesso mensile al telefono, senza contare se abbiano ricevuto, o meno, una visita durante lo stesso mese.

Così come ogni pesante limitazione ai diritti dei detenuti, anche il regime di "41 bis" dovrebbe essere applicato in modo eccezionale e per una durata limitata<sup>19</sup>. A questo riguardo, il CPT ha ricordato che nella risposta delle autorità italiane rispetto alla visita del 1995, si era promesso di rinnovare l'applicazione di questo regime solo per coloro, per i quali si poteva pensare ragionevolmente che la misura avrebbe ridotto il potere di influenzare gli affiliati dell'organizzazione criminale interessata<sup>20</sup>. Tuttavia, durante la visita nel 2004, la delegazione ha

<sup>16</sup> CPT/Inf (1997) 12, parr. 76 a 94, e CPT/Inf (2003) 16, parr. 70 a 78, CPT/Inf (2010) 12, parr. 63-86.

<sup>17</sup> CPT/Inf (2006) 16, paragrafi da 78 al 88.

<sup>18</sup> CPT/Inf (2006) 16, par. 82.

<sup>19</sup> Secondo il par. "2 bis" dell'articolo "41 bis" dell'Ordinamento Penitenziario, il regime "41 bis" può essere imposto per un periodo iniziale da uno a due anni, poi prolungabile per periodi di un anno, finché il detenuto interessato abbia provato che non intrattiene più nessuno legame con la criminalità organizzata, con organizzazioni terroristiche o sovversive. Le decisioni sull'assoggettamento iniziale al regime "41 bis" e sul prolungamento di questa misura possono essere impugnate, entro dieci giorni, davanti al Tribunale di sorveglianza. Quest'ultimo deve decidere entro dieci giorni.

<sup>20</sup> CPT/Inf (97) 12, Ministero della Giustizia, p. 7.

notato che – come nel 1995 e nel 2000 – per un numero considerevole di detenuti “41 bis”, se non per la totalità di essi, l’applicazione di tale misura era stata rinnovata quasi automaticamente; perciò, i detenuti interessati erano stati sottoposti per anni ad un regime penitenziario caratterizzato da severe restrizioni: una situazione che può essere recepita come la negazione del concetto di trattamento penitenziario<sup>21</sup>.

Anche nell’occasione della visita al carcere di Novara, il CPT ha sottolineato come gli effetti nocivi della mancanza di un vero contatto umano con gli altri detenuti sono aggravati dall’assenza di contatto con il mondo esterno, particolarmente con le famiglie in quanto i detenuti in “41-bis” ricevono visite raramente, oppure hanno rinunciato del tutto a causa degli effetti traumatici che la modalità di colloqui causa da entrambe le parti<sup>22</sup>.

Il CPT ha ricordato che l’applicazione del regime di “41 bis” può sollevare dei contrasti seri con gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, e pertanto ha invitato le autorità italiane ad adottare misure tali da migliorare le opportunità date ai detenuti sottoposti al regime di “41-bis” per mantenere un autentico contatto umano con le famiglie. Il comitato ha espresso contrarietà anche all’applicazione della cosiddetta “area riservata” definendola inaccettabile<sup>23</sup>.

La visita al carcere di Terni ha potuto verificare che non solo non erano state accolte le precedenti raccomandazioni, ma che erano state imposte ulteriori restrizioni, come la riduzione da 5 a 4 delle persone ammesse all’ora di socializzazione, la riduzione dell’aria da 4 a 2 ore al giorno, la riduzione delle telefonate che possono essere fatte solo in alternativa al colloquio visivo<sup>24</sup>. Inoltre ha rilevato la presenza di telecamere fisse all’interno della cella, così come rivestimenti di plexiglass oscurante applicati sulle finestre delle celle. Il Comitato ha sottolineato le sue perplessità circa il fatto che tali restrizioni fossero davvero adottate per assicurare una maggior sicurezza fuori dal carcere<sup>25</sup>, palesando quindi il sospetto che le restrizioni in questione avessero come fine quello di costringere i detenuti a collaborare con la giustizia, ricordando che tale pratica sia in contrasto con l’art. 27 della Costituzione italiana.

### *Le risposte italiane*

Inizialmente<sup>26</sup> le autorità italiane avevano promesso “*di alleggerire, ab initio, certe restrizioni e prevedere benefici ulteriori per i detenuti sottoposti da molto tempo al regime “41 bis” e per i quali si poteva ragionevolmente prevedere che l’applicazione prolungata del regime speciale avrebbe per lo meno ridotto il potere dell’individuo di influire sui movimenti dell’organizzazione*”. Si faceva addirittura riferimento all’attuazione di uno “schema diversificato di restrizioni”, stabilita in rapporto alla durata dell’applicazione del regime speciale e alla pericolosità del detenuto in questione.

Inoltre, le autorità italiane avevano indicato di aver intrapreso, a seguito delle critiche formulate dal CPT e alla sentenza della Corte costituzionale italiana n. 352/1996, un controllo di tutti i detenuti sottoposti al regime “41 bis” al fine di evitare la prosecuzione del regime speciale per i detenuti aventi avuto un ruolo marginale nelle organizzazioni criminali. Le autorità italiane avevano richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 10 ottobre 1997, nonché la circolare D.A.P. n.3470/5920 del 20 febbraio 1998 *miranti ad ammorbidire il regime di detenzione dei detenuti “41 bis”*<sup>27</sup>. Infine avevano informato il Comitato della legge n.11 del 7 gennaio 1998,

<sup>21</sup> La delegazione ha incontrato un detenuto che era sottoposto al regime “41 bis” da più di tredici anni.

<sup>22</sup> CPT/Inf (2010) 12, par. 76.

<sup>23</sup> CPT/Inf (2010) 12, par. 86.

<sup>24</sup> CPT/Inf (2013) 32, par. 55.

<sup>25</sup> CPT/Inf (2013) 32, par. 58.

<sup>26</sup> CPT/Inf (97) 12, capitolo 2°, Risposta provvisoria del Governo.

<sup>27</sup> La circolare stabiliva la possibilità di due ore di passeggiata all’aria aperta, a piccoli gruppi; due ore al giorno di attività in comune in piccoli gruppi, in una saletta sistemata *ad hoc* all’interno della zona di detenzione; visite in locali appositi, con la frequenza di una o due al mese (visite senza vetri divisorii nei locali, per 10 minuti al massimo, in relazione a minori al di sotto di 12 anni; un colloquio telefonico, una volta al mese, per i detenuti che non hanno colloqui visivi nel mese in questione (in condizioni di sicurezza rigorose, il destinatario della chiamata deve recarsi in un edificio delle Forze dell’Ordine o in un istituto penitenziario); una rigida regolamentazione è mantenuta in relazione a: traduzioni, viveri supplementari e fornelli personali, apparecchi radio a modulazione di frequenza, registratori per audiocassette o lettori di ed, nonché pacchi; i piccoli gruppi in

che autorizza il dibattito a distanza (videoconferenza) per questa categoria di detenuti con l'obiettivo, secondo le autorità italiane, di evitare i loro trasferimenti continui.

Tuttavia, in seguito alla visita successiva<sup>28</sup> del CPT, il tono delle risposte fornite dalle autorità italiane era cambiato: si confermava tanto l'esigenza di continuare ad applicare tale forma di isolamento attraverso l'adozione di ulteriori restrizioni, quanto l'assegnazione di un carattere permanente al regime "41 bis"<sup>29</sup>. Più recentemente le autorità italiane hanno risposto<sup>30</sup> che il regime è stato ulteriormente inasprito, sia in termini di durata dell'provvedimento e sia in termini di limitazioni di effetti personali da tenere in cella. Precisando però che il 41 bis non fosse uno strumento volto a indurre le persone a collaborare con la giustizia, bensì utile a prevenire reati gravi che comportano *"il sacrificio di vite innocenti che sfortunatamente continuano a riempire i giornali nazionali"*.

In risposta alle critiche sollevate dal CPT sulla gestione del regime di 41 bis in seguito alla visita presso il Carcere di Terni, il governo italiano<sup>31</sup> ha cercato di ridimensionare la gravità: dopo una lunga esposizione sulle misure adottate contro il sovraffollamento<sup>32</sup>, si scartava il problema del 41 bis con la semplice affermazione che, *"i detenuti in 41 bis possono lavorare e frequentare attività scolastiche e ricreative fornite dall'Ordinamento penitenziario, specialmente nel carcere di Terni, possono lavorare in sezione, e parecchi di essi si sono iscritti all'università e sostengono regolarmente esami; inoltre possono usufruire di una biblioteca e di una palestra presenti in sezione"*<sup>33</sup>.

### 3. Il CPT e l'Alta Sicurezza

#### *Visita alle sezioni di Alta sicurezza*

Nel corso della sua visita alla Casa Circondariale di Civitavecchia e alla Casa di reclusione di Parma presso le sezioni di Alta sicurezza, il CPT aveva osservato che le condizioni materiali di detenzione non erano differenti da quelle osservate nelle altre sezioni, dove era detenuto il resto della popolazione carceraria. Tuttavia, alla Casa Circondariale di Civitavecchia, il cubicolo destinato all'aria, utilizzato dai detenuti di Alta sicurezza, era troppo piccolo, circa 20m<sup>2</sup>, e recintato da un alto muro di cemento, non offrendo ai detenuti altra vista che il cielo.

Sulle condizioni delle celle bisogna evidenziare che il CPT, contrariamente a quanto rapportato<sup>34</sup> durante la visita del 2000, ha espresso soddisfazione per l'assenza di restrizioni speciali imposte ai detenuti dell'Alta sicurezza. Tuttavia, considerato che i detenuti collocati nei circuiti di Alta Sicurezza non possono venire a contatto con il resto della popolazione detenuta, e che quindi sono esclusi da gran parte delle attività del carcere, il CPT ha sottolineato la sofferenza derivata dall'assenza generale di attività, come quelle riservate alle sezioni comuni. Ad eccezione dei rari detenuti che lavoravano in sezione a rotazione per la durata di un mese, o dei pochi detenuti che frequentavano attività scolastiche da privatisti, le attività si limitavano soltanto all'area dei passeggi per due volte al giorno.

I colloqui e le telefonate erano ridotti rispetto ai detenuti comuni: quattro colloqui di un'ora, al posto di sei, e due telefonate al mese, al posto di quattro<sup>35</sup>. Tuttavia, i detenuti delle sezioni di Alta

---

questione sono costituiti, preferibilmente, da tre detenuti minimo, cercando di evitare le compatibilità/incompatibilità tra membri di organizzazioni criminali.

<sup>28</sup> Legge N° 279/2002,

<sup>29</sup> CPT/Inf (2003) 17, capitolo 3.

<sup>30</sup> CPT/Inf (2010) 13, parr. 134-165.

<sup>31</sup> CPT/Inf (2013) 33.

<sup>32</sup> Queste misure furono adottate in risposta alle sentenze Sulejmanović (16 luglio 2009) e Torreggiani (8 gennaio 2013) della Corte europea dei diritti dell'uomo che condannava l'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione come effetto del sovraffollamento.

<sup>33</sup> CPT/Inf (2013) 33, par. 16.

<sup>34</sup> CPT/Inf (2003) 16, paragrafi 100 a 104, concernenti la Casa di arresto di Napoli-Poggioreale.

<sup>35</sup> Artt. 37 e 39 del Decreto presidenziale N° 230 del 30 giugno 2000.

sicurezza erano autorizzati a recuperare le ore di colloquio non consumate e potevano fare colloqui in parlatori aperti, senza dispositivi di separazione.

### *I circuiti oggi*

Nella risposta del Governo rispetto alla visita condotta dal CPT nel 2012, si annunciava la creazione di circuiti penitenziari più omogenei. A quanto affermano le autorità italiane la differenziazione dei detenuti in base ai loro reati, alla durata della pena e alla loro “pericolosità”, avrebbe lo scopo di, da un lato facilitare le attività di trattamento e migliorare le condizioni dei detenuti e del personale, e dall’altro lato, di facilitare l’applicazione del principio di territorialità delle esecuzioni penali per favorire i collegamenti socio-affettivi affinché al momento del rilascio, la persona detenuta possa trovare maggior supporto dalla rete familiare e ridurre così il rischio di reiterazione del reato<sup>36</sup>.

In realtà, la creazione dei circuiti omogenei significa separare dal resto del carcere tutti i detenuti imputati o condannati per reati configurati nel primo periodo del primo comma dell’art. 4 bis dell’O.P.: associazione mafiosa (416 bis C.P.), associazione in materia di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/90) e sequestro di persona a scopo d’estorsione (art. 630 C.P.).

Il circuito di Alta Sicurezza prevede al proprio interno tre differenti regimi che non possono comunicare tra loro. Il circuito A.S.1 contiene i detenuti appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, ritornati dal regime di 41 bis, e i detenuti considerati elementi di spicco e rilevanti punti di riferimento delle organizzazioni criminali di provenienza. All’A.S.2 sono inseriti automaticamente i soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. All’interno dell’A.S.3 sono assegnati tutti i detenuti imputati o condannati per uno dei reati configurati nel 1° periodo del 1° comma dell’art. 4 bis dell’O.P.<sup>37</sup>. L’assegnazione è automatica facendo riferimento al titolo di reato, ad eccezione del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti<sup>38</sup> che viene vagliato in quanto solo i soggetti ai quali è stato specificamente contestato di aver promosso o diretto un’associazione vengono collocati in A.S., mentre i partecipi sono inseriti nel circuito di media sicurezza<sup>39</sup>.

## **4. Un’inchiesta condotta dentro i circuiti di A.S.1**

Recentemente abbiamo spedito delle domande a detenuti in alcune carceri che ospitano circuiti di Alta Sicurezza. L’obiettivo era quello di raccogliere informazioni su chi è ristretto in questi circuiti e sulla tipologia di trattamento.


---

<sup>36</sup> CPT/Inf (2013) 33, par. 78.


<sup>37</sup> Per approfondimenti vedere anche, **Kalica Elton**, “*I circuiti di Alta Sicurezza: un dispositivo costruito male e con pochi controlli*”, Ristretti Orizzonti, Numero 2, 2015.

<sup>38</sup> Aggravante di cui al comma 1 dell’art. 74 D.P.R. 309/1990 e quella di cui all’art. 291 quater D.P.R. 43/1973.


<sup>39</sup> Fatto salvo il potere di sollecitare la classificazione ad opera di questa Direzione Generale ai sensi della lett. D) della circolare n° 20 del 9.1.2007




La maggior parte delle persone ha trascorso periodi lunghi di reclusione: così 83 detenuti hanno trascorso tra i 16 e i vent'anni di detenzione, mentre altri 79 hanno già trascorso dai 21 ai 25 anni. Quindi il 66% del totale ha già espiato tra i 16 e i 25 anni di carcere. Vi è poi un altro 9% che ha trascorso dai 26 ai 40 anni di carcere. Il restante 25% ha trascorso un periodo che va tra i 5 e i 15 anni.



Le fasce d'età più rappresentate comprendono quella delle persone nate tra il 1950 e il 1960 con il 34% e quelli nati tra il 1960-1970 con il 42%. C'è poi un altro 9% di persone nate prima del 1950 dei quali 3 nati prima del 1940. Ma se il 65 % degli ergastolani ha un'età che va dai 45 anni fino ai 75, c'è un 15% che è nato tra il 1971 e il 1990.




Il lungo periodo trascorso in carcere ci indica che molti di loro avevano un'età relativamente giovane al momento dell'arresto e i dati raccolti lo confermano: il 26% aveva un'età inferiore ai 30 anni nel momento dell'arresto. Mentre il 41% aveva un'età tra i 31 e i 40 anni. Meno del 20% aveva un'età tra i 41 e i 50 anni. Ci sono poi 6 ragazzi che nel momento dell'arresto avevano meno di 20 anni e oggi si trovano in un circuito di Alta Sicurezza.



Un terzo delle persone che hanno risposto al questionario provenivano dal regime di 41 bis, e tutti dichiarano di avervi trascorso lunghi periodi. Su 91 detenuti provenienti dal 41 bis soltanto 4 avevano trascorso meno di un anno. Il 40% aveva trascorso tra i 5 e i 10 anni in 41 bis, altri 28% avevano trascorso dagli 11 ai 20 anni. E 3 detenuti avevano trascorso più di 25 anni isolati in 41 bis.





Queste persone, dopo la revoca del 41 bis, sono state trasferite in un circuito di A.S.1. Abbiamo chiesto di indicarci il periodo trascorso in alta sicurezza. Dalle risposte ottenute risulta che solo il 15% si trova da meno di 5 anni. Il resto vi ha trascorso periodi più lunghi. Così il 33% si trova lì da un periodo che va di 6 ai 10 anni. Mentre il 27% appartiene ad una fascia che va da 11 a 20 anni di permanenza. E il restante 18% si trova in A.S da più di 20 anni.

## 5. Alcuni aspetti rilevanti per il CPT

I circuiti omogenei hanno la funzione di separare alcune categorie di detenuti (collocati in sezioni di Alta Sicurezza) dalla popolazione detenuta (collocata in sezioni di Media Sicurezza). Questa restrizione comporta automaticamente anche l'esclusione di queste categorie di detenuti da quelle che sono le pratiche generali del trattamento penitenziario: accesso ai luoghi di lavoro e alle attività culturali destinati alla popolazione detenuta che è di Media Sicurezza. Le stesse categorie di detenuti collocati in Alta Sicurezza sono escluse dalle misure alternative al carcere, (1° fascia, 1° comma, art. 4bis, O.P.). L'assegnazione ai circuiti non è comunicata con un decreto e il detenuto non può fare ricorso. Tantomeno è stabilito il periodo di permanenza. Infine, la consapevolezza dell'impossibilità di progettare e attuare un graduale reinserimento nella società, a volte comporta anche il disinteresse da parte degli stessi organi di esecuzione penale.

Il detenuto collocato in un circuito di Alta Sicurezza ha la possibilità di presentare alla Direzione del carcere la "richiesta di declassificazione" per passare ad un circuito di Media Sicurezza. Infatti, fino a qualche anno fa, la Direzione del carcere aveva il potere di decidere sulle declassificazioni, basandosi sul parere dello *équipe trattamentale* del carcere e sulle informazioni assunte presso gli organi giudiziari sull'attualità dei collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza: queste informazioni, così come per le proroghe del regime di 41 bis, spesso risultavano nel tempo una ripetizione di formule del tipo che "*non si può escludere la persistenza dei collegamenti*". Di fronte a simili informazioni, spesso sprovviste di elementi concreti, in alcuni casi le Direzioni accoglievano le domande di declassificazione di detenuti che dimostravano di avere una buona condotta in carcere, e di avere preso le distanze dal loro passato. L'accoglimento da parte di alcuni direttori delle domande di declassificazione, ha prodotto una reazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la quale ha deciso di togliere tale competenza alle direzioni delle carceri e centralizzare le decisioni nella Direzione Generale detenuti, a Roma.

Attualmente, le declassificazioni sono diventate uno scoglio burocratico difficile da superare. Tutte le valutazioni sulla domande si fanno all'ufficio centrale che utilizza le informative delle forze dell'ordine, mentre la conoscenza diretta dell'evoluzione del percorso della singola persona, che solo lo staff del carcere può avere, risulta spesso avere un ruolo molto marginale.

Con il nostro questionario abbiamo chiesto ai detenuti di raccontare testualmente le risposte ricevute come rigetto della domanda di declassificazione. La formula più usata è “*non ci sono elementi per escludere la cessazione di contatti con l’associazione criminale*”, oppure “*allo stato non si può escludere che il soggetto mantenga rapporti con l’esterno*”. Ci sono anche risposte ambigue, come “*clan non attivo... non ci sono elementi attuali, ma non si può escludere contatti con altri clan*”. Molti invece lamentano di non aver avuto alcuna risposta di rigetto per anni.

Infine, gran parte dei detenuti racconta di essere stata più volte oggetto di trasferimenti. Essi sostengono che sia diventata una pratica comune quella di spostare continuamente le persone detenute in circuiti A.S. con lo scopo di evitare il rafforzamento dei legami che questi detenuti possono creare tra di loro oppure con il personale di custodia.

Mentre il regime del 41 bis è chiaramente lesivo dei diritti in quanto li sospende esplicitamente, i regimi di Alta Sicurezza non sono considerati, in sé, imputabili di lesione di diritti soggettivi. Non sempre il rifiuto della declassificazione viene comunicato al detenuto con ordinanza. Il che significa che non sempre si può fare ricorso ai magistrati di Sorveglianza. E anche quando c’è l’impugnazione, sono davvero pochi i magistrati di Sorveglianza a sentenziare che la mancata declassificazione possa prefigurare una violazione dei diritti.

In conclusione, la nostra convinzione è che, riguardo ai circuiti di Alta Sicurezza, ci siano molti aspetti che dovrebbero essere analizzati dal CPT. Dato che la prossima visita ispettiva è prevista per il 2016, invitiamo gli ispettori europei a visitare i circuiti di Alta Sicurezza. A tal fine chiediamo di comprendere nella verifica tutti i punti presi in considerazione in questa ricerca.